

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEI FONDI PASCOLIVI COMUNALI SOGGETTI AD
USO CIVICO**

Approvato dal Consiglio comunale di Livigno con delibera n. 14 del 28.04.2023

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL DEMANIO CIVICO	3
ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI TERRENI	3
ART. 6 - RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI	4
ART. 7 - STAGIONE DI PASCOLO -	4
ART. 8 - LIMITE DI SUPERFICIE DEFINITO IN BASE AL BESTIAME ALPEGGIATO	4
ART. 9 - PRESCRIZIONI GENERALI	5
ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO	6
ART. 11 - DIVIETI PER L'ASSEGNATARIO	7
ART. 12 - CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI	8
ART. 13 - OBBLIGO DI UTILIZZO	8
ART. 14 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO - DECADENZA	8
ART. 15 - SANZIONI	9
ART. 16 - REVOCA	9
ART. 17- NORME APPLICABILI	10

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli pubblici del Comune di Livigno per preservare le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruttive degli stessi e dell'intero territorio. Le buone pratiche di gestione dei pascoli esprimono un nesso diretto con le attività legate alla promozione turistica, all'immagine del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina esclusivamente l'esercizio del pascolamento delle superfici a pascolo delle proprietà pubbliche nel territorio del Comune di Livigno, individuati nell'allegato Sub A. Per quanto riguarda eventuali interventi di pulizia nel patrimonio boschivo si rimanda al regolamento per taglio raccolta legna ad uso civico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 22/03/2021. Si precisa che le attività di pascolamento e taglio bosco potranno essere eseguiti nella medesima area anche da soggetti differenti e questi dovranno portarsi reciproco rispetto senza recare fastidio o danneggiamenti altrui.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL DEMANIO CIVICO

Il demanio civico è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e destinato in perpetuo all'attività agro-silvo-pastorale.

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI TERRENI

Il Comune di Livigno assegna a titolo gratuito in uso i terreni pascolivi appartenenti al demanio civico, garantendo il soddisfacimento tendenziale di tutti coloro che presenteranno istanza con priorità per gli allevatori residenti nel comune.

Dalla data pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet comunale di apposito avviso gli allevatori interessati potranno far pervenire al Comune domanda di assegnazione dei terreni pascolivi redatta su modello predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale (allegato SUB B)

La domanda potrà essere consegnata a mani all'Ufficio del Protocollo oppure trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Successivamente alla presentazione delle domande, l'Ufficio Segreteria esaminerà le richieste pervenute secondo i criteri di assegnazione riportati negli articoli successivi e le modalità sotto descritte.

L'Ufficio verificherà prioritariamente se i lotti a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso in cui ci siano più richieste per uno stesso lotto di terreno con quota pascolo non sufficiente per soddisfare tutte le richieste, si proporrà una soluzione bonaria tra i richiedenti.

Se la soluzione bonaria non coglie soluzione, si procederà a riassegnare le quote pascolo tra i vari richiedenti, attenendosi a quanto disposto dall'art. 8, con prelazione alle aziende che risultino aver condotto tali mappali già nelle due annate precedenti.

Al termine delle valutazioni si procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto

ART. 5 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avrà scadenza il 30 ottobre di ogni anno. Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta demonticazione i fondi dovranno essere liberi e sgomberi da ogni qualsivoglia materiale (pali, recinti, mangiatoie) e le eventuali piazzole di mungitura dovranno essere ripristinate al meglio.

ART. 6 - RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI

Agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari da richiedere al Comune in assegnazione, il carico di bestiame è espresso in U.B.A (Unità di Bestiame Adulto) e la conversione numero capi/U.B.A come di seguito riportata:

Tipo animale	Unità Bestiame Adulto (UBA)
Vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini e Asini > 12 mesi	1,0
Ovicapriini con almeno 6 mesi di vita	0,15

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata al momento della presentazione della domanda di assegnazione di uso civico. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini del calcolo delle UBA effettive.

Per il calcolo è considerato esclusivamente il bestiame in proprietà, che ogni allevatore- si impegna ad alpeggiare garantendo un carico minimo di 0,2 UBA/Ha al momento della richiesta.

ART. 7 - STAGIONE DI PASCOLO -

In presenza di un'adeguata offerta foraggera, la stagione di pascolo potrà iniziare il 1° giugno (e in ogni caso non oltre il 15 luglio), dovrà terminare entro il 30 ottobre e dovrà avere durata di almeno **70 giorni da comprovare con il modello 7.**

ART. 8 - LIMITE DI SUPERFICIE DEFINITO IN BASE AL BESTIAME ALPEGGIATO

Il limite massimo di superficie assegnabile, in base al bestiame da alpeggiare è calcolato secondo la seguente tabella

Tipo di bestiame. Alpeggiato per almeno 70 giorni	Superficie Netta di Pascolo Attribuibile

Vacche e capre da Latte o in asciutta	5,0 ha per ogni UBA che si intendono monticare
Altri Bovini (rimonta per quanto riguarda la linea produzione latte - linea vacca vitello – linea d’ingrasso)	4 ha per ogni UBA che si intendono monticare
Altre Specie (equini – ovini – asini - bardotti – Highlander – caprini da carne)	3 ha per ogni UBA che si intendono monticare

ART. 9 - PRESCRIZIONI GENERALI

- Le tecniche di pascolamento consentite sono il pascolamento turnato ed il pascolamento razionato per tutte le categorie di bestiame. Per i soli ovi-caprini è altresì consentito il pascolamento guidato con l’ausilio di cani da pastore. È incentivata l’attuazione delle forme integrali di pascolamento turnato o razionato, con pernottamento degli animali sulle sezioni di pascolo utilizzate durante il giorno. È in qualsiasi caso fatto divieto di applicare il pascolamento libero nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, anche in prossimità dei prati oggetto di sfalcio (almeno fino a che non è avvenuto lo sfalcio) ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe)
- L’utilizzazione delle sezioni di pascolo derivanti dall’applicazione delle tecniche di pascolamento di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata progressivamente a partire dalle aree di sviluppo della vegetazione precoce (altitudini inferiori) per proseguire verso aree a sviluppo più tardivo. Gli animali dovranno permanere in ogni sezione di pascolo fino al consumo ottimale della risorsa foraggera.
- Il pascolamento turnato o razionato è applicabile tramite l’utilizzo di recinzioni elettrificate a basso voltaggio, mobili. Tali installazioni non dovranno essere fonte di pericolo per eventuali passanti e la responsabilità derivante da eventuali incidenti causati dalle strutture stesse è totalmente in capo all’assegnatario
- Qualora non sia possibile il ricovero notturno del bestiame in appositi fabbricati, nei comprensori utilizzati, anche solo parzialmente, da ovi-caprini, devono essere messi in atto sistemi di difesa dalla predazione da canidi sui pascoli attraverso l’impiego di stabbature notturne, utilizzando le apposite reti elettrificate di cui al comma precedente. Le aree di stabbatura notturne devono essere soggette a turnazione nel corso della stagione e tra stagioni successive.
- Le deiezioni accumulate dovranno essere razionalmente distribuite sul pascolo a fine della stagione vegetativa (e comunque non prima dell’ultima settimana antecedente la demonticazione,) con turnazione delle aree di distribuzione e priorità assoluta per le aree meno fertili, attraverso spargimento manuale.
- È fatto obbligo di delimitare con recinti mobili lo spazio necessario in prossimità delle opere di captazione idrica al fine di preservare la qualità dell’acqua.
- È altresì vietato pascolare nelle aree interdette al pascolo, anche temporaneamente, e al di fuori dei propri terreni assegnati in uso civico.
- Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenza e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone.
- I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità prescritte dall’

ordinanza sindacale N. 68 del 08/08/2014

- Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza devono essere provvisti di certificato di origine e di sanità conforme al Modello 7, rilasciato dall'A.T.S. di competenza. I Modelli 7 devono essere consegnati all'Amministrazione Comunale, non più tardi del decimo giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione. Non saranno accettate, e quindi vidimate, modelli di monticazione presentati oltre il termine sopraindicato
- Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, verrà revocata l'assegnazione di uso civico del pascolo.
- Il Comune, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame.
- La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo gli allevatori dovranno comunicare, non più tardi di dieci giorni dalla data di demonticazione, i dati necessari per la compilazione del certificato pena la non vidimazione dello stesso.
- Nel caso in cui malattie infettive o diffuse di qualsiasi tipo si sviluppino nel luogo di monticazione o di pascolo, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. È obbligato a denunciare immediatamente al Comune e al Settore Veterinario dell'AT.S. competente per territorio, tali malattie e presentarsi e compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto dalla competente Autorità Sanitaria. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 s.m.i.
- In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio A.T.S. ove l'animale è stato registrato
La carcassa dovrà essere smaltita tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale oppure, ne caso di impossibilità di recupero della stessa, interrata in conformità dell'autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco.
- La Polizia Locale ha facoltà di effettuare, senza preavviso, controlli e verifiche dell'effettivo rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11. In caso di inadempienze, redige apposito verbale e lo trasmette all'Amministrazione comunale, e provvede a sanzionare i contravventori, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Il pascolamento delle aree assegnate dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità:

- Gestire direttamente il comprensorio di pascolo e il bestiame;
- Utilizzare tutte le superfici assegnate;
- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria sui pascoli;
- Mantenere in ottimo stato manufatti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria secondo quanto

previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico all'assegnatario;

- Provvedere, prima della demonticazione, a tutte quelle operazioni atte al mantenimento del bene assegnato;
- Asportare, alla fine della stagione, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà dell'assegnatario;
- Gli assegnatari sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto attributivo del diritto rilasciato dal Comune;
- Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.T.S. e del Comune;
- Non è consentito impedire o limitare l'accesso ai punti d'abbeveraggio, quando questi siano indispensabili per l'abbeveraggio sui terreni confinanti;
- Nell'utilizzo di recinzioni elettrificate a basso voltaggio, mobili non è consentito impedire o limitare il transito su strade destinate al passaggio di mezzi agricoli, automezzi o bestiame e si deve rispettare la distanza di 1 mt dal margine delle strade comunali (VASP), dalle piste ciclabili e dalla rete sentieristica. In tutti questi casi è obbligatorio l'utilizzo di strumenti atti a segnalare il pericolo di recinzione elettrificata e a consentire il transito delle persone e/o mezzi con l'impiego di cancelletti o apparecchi che non impediscano l'accesso.
La presenza di recinzioni in corrispondenza di aree a percorrenza turistica (sentieri, strade, ecc.) dovrà essere adeguatamente segnalata e, nel caso in cui queste attraversino viabilità di qualsiasi tipo, dovranno essere dotate di apposito cancello, o passaggio che non impedisca il transito. Tutte le recinzioni dovranno essere rimosse alla fine della stagione di pascolo.

ART. 11 - DIVIETI PER L'ASSEGNETARIO

- È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima dell'assunzione di efficacia dell'atto di assegnazione dei terreni ad uso civico;
- È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- È vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo dell'assegnazione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;
- Le deiezioni prodotte dal bestiame restano acquisite al pascolo come fertilizzante naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi;
- È vietato cedere ad altri il diritto di godimento assegnato;
- È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, viabilità agro-silvo-pastorale e percorsi montani consolidati nei terreni assegnati a pascolo. È del pari vietata ogni alterazione del regime delle acque;
- È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- È vietato condurre capi nelle pertinenze di baite o in terreni limitrofi, non compresi nel demanio

collettivo;

- È vietato il pascolo in zone destinate alla riforestazione, con presenza di piantine arboree messe a dimora, e nelle altre zone sottoposte a tutela ambientale, specificatamente segnalate e recintate;
- È vietato il pascolo di bovini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe); tale attività può essere esercitata mediante installazione di recinzione elettrica a basso voltaggio che impedisca agli animali l'accesso sulle strade o su altri fondi;
- È sempre vietato il pascolo di bovini maschi adulti sopra i 16 mesi di vita, anche all'interno di recinzioni elettriche o altro, in quanto gli stessi possono creare danni alla pubblica incolumità. La continua inosservanza di tale divieto (dopo due violazioni amministrative accertate nel periodo di monticazione), si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- È vietato il pascolo di ovini e caprini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe), durante tutto l'arco dell'anno; tutti gli ovini e caprini debbono essere trattenuti sotto stretta sorveglianza dai proprietari sino al caricamento delle alpi comunali;
- È vietato il pascolo di equini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe), durante tutto l'arco dell'anno; tale attività può essere esercitata solamente mediante installazione di recinzione elettrica a basso voltaggio che impedisca agli animali l'accesso sulle strade o su altri fondi;

ART. 12 - CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI

L'osservanza del presente Regolamento potrà essere accertata in ogni momento dagli agenti della Polizia Locale, i quali potranno effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli e la loro corretta gestione.

L'amministrazione comunale potrà in ogni tempo far eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei pascoli. Constatata l'inosservanza degli obblighi sopraindicati, farà eseguire i lavori necessari a riportare il bene nell'originale condizione di efficienza e le spese relative a tali interventi saranno a carico dell'assegnatario.

Le inadempienze delle prescrizioni generali sulla gestione del pascolo e degli obblighi e dei divieti dei pascoli comunali sono contestate con segnalazione dalla Polizia Locale. Con la segnalazione è assegnato un termine fissato in quindici giorni per l'esatto adempimento. In caso di reiterate inadempienze documentate da tre segnalazioni nel corso del periodo di assegnazione in uso civico del terreno pascolivo, il Comune dichiara la revoca dell'assegnazione di uso civico ai sensi dell'art. 16

In caso di revoca, il soggetto non potrà ottenere assegnazioni nei due anni successivi.

ART. 13 - OBBLIGO DI UTILIZZO

L'assegnatario in uso assume l'obbligo di utilizzare il pascolo.

A tal fine, il bestiame dichiarato e computato per l'assegnazione del pascolo deve essere presente nell'alpeggio per la durata minima stabilita non inferiore a **70 giorni**.

ART. 14 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO - DECADENZA

Il mancato adempimento dell'obbligo di utilizzo previsto nel precedente articolo, verificabile in ogni

momento dalla Polizia Locale, determina, ad esito della formulazione di contestazione scritta la decadenza dell'assegnazione.

In caso di declaratoria di decadenza per mancato utilizzo, il soggetto non potrà ottenere assegnazioni in uso per un periodo di anni uno.

ART. 15 - SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, o di quanto previsto dal D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, il mancato rispetto del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 500,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, è ammesso, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dei seguenti importi:

- In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi comporterà l'applicazione di sanzioni penali richiamate dall' art 76 DPR 445/2000;
- Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 100,00 per ogni capo;
- Carico animale inferiore di oltre il 20 % rispetto alle U.B.A. dichiarate in fase di presentazione della richiesta di assegnazione dei fondi: € 50,00 per ogni UBA e per ogni giorno, in difetto;
- Carico animale inferiore di oltre il 50 % rispetto a quanto dichiarato in fase di domanda comporta l'esclusione del richiedente dall'assegnazione dei fondi ad uso civico per l'anno successivo.
- Sconfinamento del bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: € 50,00 per ogni capo;
- Pascolo di bovini maschi adulti superiori ai 16 mesi di vita, anche all'interno di recinzioni elettriche o altro: € 500,00 per ogni capo;
- Installazione di fili elettrici o recinzioni non corrispondenti a quanto richiesto dal presente regolamento: € 150,00
- Mala gestione del terreno assegnato in uso civico: da € 100 a € 500 a seconda della condizione del terreno;

da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione, oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, con l'ordinanza-ingiunzione sarà comminata una sanzione proporzionata al disvalore della condotta contestata.

L'irrogazione della sanzione amministrativa non esclude l'applicazione di sanzioni penale ove vengano ravvisati reati punibili dalla vigente disciplina penale.

ART. 16 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall' art 14 l'assegnazione in uso potrà essere revocata con anticipo rispetto alla durata originariamente prevista per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per ragioni di ordine ambientale o di politica agro-forestale e nei casi sottoelencati:

- Trasferimento del bestiame nei terreni autorizzati per l'uso civico senza regolare autorizzazione emessa dall'ATS competente (**mod 7**);
- Mala gestione del terreno dato in uso civico dopo tre atti sanzionatori;
- A seconda della gravità delle inadempienze degli articoli 10 e 11

La revoca produce effetti immediati a partire all'avvenuta notifica del provvedimento.

La revoca non attribuisce all'assegnatario il diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 17- NORME APPLICABILI

Sono espressamente fatte salve le competenze regionali e provinciali ai sensi di legge

Le assegnazioni all'utilizzo del pascolo emesse sulla base del presente regolamento non sono soggette alle norme di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" in quanto riguardano fondi pascolivi ricompresi nel dominio collettivo del Comune di Livigno.